

Condizioni generali di contratto

Valevoli dal 01.08.2015

1. Campo di applicazione

- 1.1 Le Condizioni generali di contratto (CGC) regolamentano i rapporti fra i clienti e le Ferrovie Federali Svizzere SBB Cargo International AG (di seguito «SBB Cargo Int.») per le prestazioni fornite nell'ambito dei trasporti e dei servizi. Esse valgono per i trasporti effettuati da SBB Cargo Int. Si applicano inoltre le regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci (CIM).
- 1.2 Si applica la versione delle CGC valida al momento della stipulazione del contratto di trasporto.
- 1.3 Le Condizioni generali di contratto del cliente sono valide solo nella misura in cui siano state concordate per iscritto dalle parti contraenti.

2. Disposizioni e direttive rilevanti

- 2.1 A complemento delle Condizioni generali trovano applicazione le seguenti condizioni, direttive e disposizioni nella versione in vigore, anch'esse consultabili all'URL www.sbbcargo-international.com:
 - «Direttiva per i trasporti di merci pericolose SBB Cargo International»
 - «Direttive per il carico SBB Cargo»
 - «Direttiva per la sicurezza del trasbordo delle merci»
- 2.2 Per l'uso di carri ferroviari vige il «Contratto uniforme d'utilizzazione dei carri merci (CUU)».

3. Convenzione per le prestazioni di trasporto e per i contratti di trasporto

- 3.1 La base per le prestazioni che SBB Cargo Int. dovrà fornire è costituita da una convenzione per le prestazioni di trasporto, da stipulare per iscritto con il cliente e che entrambe le parti dovranno sottoscrivere. Questa convenzione contempla i dati essenziali riguardanti le prestazioni, necessari per concludere il contratto di trasporto.
- 3.2 I contratti di trasporto sono considerati perfezionati allorché il cliente abbia trasmesso l'incarico di trasporto a SBB Cargo Int., sede di Olten, e l'incarico sia stato accettato. Restano riservati accordi di altro tenore stabiliti nella convenzione per le prestazioni di trasporto.
- 3.3 Il contratto di trasporto termina con la messa a disposizione della merce al destinatario nel punto concordato e allorché il destinatario stesso la prenda in consegna. Restano riservati accordi di altro tenore stabiliti nella convenzione per le prestazioni di trasporto. Se il cliente non ritira la merce entro il termine stabilito, SBB Cargo Int. chiederà al mittente di dare le necessarie disposizioni. Eventuali costi supplementari imputati a SBB Cargo Int. dovranno essere assunti dal cliente.
- 3.4 SBB Cargo Int. si riserva l'opzione di affidare il trasporto a un «trasportatore sostituto» secondo l'art. 3 CIM.

4. Incarico di trasporto

- 4.1 L'incarico di trasporto deve essere trasmesso per via tramite apposita interfaccia. Tutte le altre forme di trasmissione sono a pagamento. L'incarico deve contemplare tutte le indicazioni necessarie affinché il trasporto possa essere eseguito nei dovuti modi.
- 4.2 SBB Cargo Int. non ha l'obbligo di controllare il contenuto delle spedizioni.

5. Carico e scarico

- 5.1 Il cliente è responsabile dello svolgimento delle operazioni di carico e scarico ai sensi delle «Direttive di carico UIC». SBB Cargo Int. è autorizzata a verificare la sicurezza del carico, dei carri e delle unità di carico.
- 5.2 In caso di dubbio fondato sul mancato rispetto delle direttive di carico, SBB Cargo Int. è autorizzata ad adottare le misure necessarie. Questo vale in particolare alla presenza di sostanziali differenze fra il carico pattuito e il carico reale, che superino le caratteristiche consentite della linea, nei casi in cui il carico superi il peso totale autorizzato o quando la tipologia della merce o del carico ostacoli il trasporto.
- 5.3 SBB Cargo Int. è autorizzata a mettere in conto al cliente i costi causati dalla rettifica del carico e da eventuali ritardi di trasporto nonché a esigere il risarcimento dei danni.
- 5.4 Se il mittente o il destinatario non è in grado di accettare puntualmente i carri che gli spettano, il cliente dovrà assumersi i costi che ne conseguono.
- 5.5 Se i termini fissati per il carico e lo scarico vengono oltrepassati, si riscuotono le tasse di sosta. Se i carri o il carico per responsabilità del cliente dovessero essere posteggiati presso binari terzi dell'infrastruttura, i costi generati verranno inoltrati al cliente.
- 5.6 Eventuali danni alla merce devono essere notificati immediatamente a SBB Cargo Int., sede di Olten (formulario processo verbale).
- 5.7 SBB Cargo Int. ha il diritto di controllare in qualsiasi momento l'entità del danno.

6. Prescrizioni doganali e altre prescrizioni amministrative

In caso di adempimento delle prescrizioni doganali e delle altre prescrizioni amministrative da parte di SBB Cargo Int. o dai suoi mandatari, il cliente dovrà corrispondere ad SBB Cargo Int. un pagamento per questa prestazione anche in caso di ritardi accumulati nell'esecuzione, che sono non riconducibili alla responsabilità di SBB Cargo Int. né dei suoi mandatari.

7. Merci pericolose

- 7.1 Il cliente è tenuto a osservare le prescrizioni relative alle merci pericolose (particolarmente RID) e la direttiva per i trasporti di merci pericolose di SBB Cargo Int.
- 7.2 SBB Cargo Int. accetta e consegna le merci pericolose se è stato stipulato un accordo con il mittente o il destinatario in cui si definisce l'assunzione degli obblighi di sicurezza e diligenza fino al ritiro o la messa a disposizione.
- 7.3 Il cliente esonera SBB Cargo Int. da qualsiasi responsabilità verso terzi, legate al trasporto, al deposito e trattamento, nonché dagli obblighi imputabili alla natura specifica della merce e alla mancata osservanza degli obblighi di diligenza cui il cliente sottostà.
- 7.4 Se nell'ambito di trasporti da o per l'Italia le autorità italiane elevano una contravvenzione a SBB Cargo Int. a causa di violazioni degli obblighi del mittente, del riempitore/caricatore o del proprietario di carri, SBB Cargo Int. è autorizzata ad addebitare tale multa al cliente.

8. Fatturazione e pagamento

- 8.1 Le fatture devono essere saldate immediatamente alla scadenza secondo le condizioni di pagamento e senza deduzioni. I termini di pagamento vengono stabiliti nel contratto individuale. Salvo un tale patto, è previsto il pagamento entro 14 giorni dalla data della fattura. Se il pagamento non viene effettuato entro il termine previsto, il cliente cade in mora senza l'obbligo di sollecito da parte di SBB Cargo Int. L'interesse di mora è dell'8% per anno.
- 8.2 Le fatture vengono inviate per Email.
- 8.3 Nel quadro dell'esecuzione del contratto di trasporto, SBB Cargo Int. ha la facoltà di chiedere in qualsiasi momento il pagamento anticipato o la fornitura di garanzie (es. garanzie bancarie).

9. Responsabilità

- 9.1 SBB Cargo Int. risponde esclusivamente in conformità delle disposizioni legali. Ulteriori richieste di compensazione (in caso di ritardo o inadempimento) sono escluse. Le limitazioni della responsabilità ai sensi del CIM si applicano anche alle pretese extra contrattuali. Speciali limitazioni della responsabilità possono tuttavia essere concordate per merci il cui trasporto risulti particolarmente difficoltoso o sia connesso con rischi specifici.
- 9.2 Orari notificati al cliente non sono accordi di consegna come definito nel art. 16 §1 CIM.
- 9.3 È esclusa la possibilità di richiedere a SBB Cargo Int. risarcimenti che vadano oltre quelli previsti dalla legge.
- 9.4 Il cliente è responsabile di tutti i danni e dei conseguenti oneri supplementari per SBB Cargo Int. imputabili a un difetto di un carro messo a disposizione dal cliente, e deve sollevare SBB Cargo Int. da qualsiasi responsabilità per danni provocati da terzi. Non è necessario imputare la colpa al detentore del carro ai sensi dell'articolo 27 CUU. Su SBB Cargo Int. non ricade alcuna responsabilità per eventuali danni alle merci trasportate.
- 9.5 Il cliente è responsabile degli errori e delle omissioni a lui imputabili e degli errori e dimenticanze commessi dalle persone che lo coadiuvano nel suo operato, in modo particolare per tutte le conseguenze risultanti da un imballaggio carente o da un carico difettoso, o per quelle dovute a indicazioni inesatte, imprecise, lacunose o alla mancanza di indicazioni nell'incarico di trasporto o nei moduli doganali o in relazione alla manutenzione.
- 9.6 Se il cliente utilizza un carro il cui proprietario non ha aderito al CUU, egli si assume la responsabilità del proprietario ai sensi del CUU e, in caso di sinistro, su SBB Cargo Int. non ricade alcuna responsabilità.

10. Entity in Charge of Maintenance (ECM)

- 10.1 Ai sensi dell'art. 15 dell'allegato G (ATMF) della Convenzione sul trasporto ferroviario internazionale (COTIF), ogni carro merci deve essere assegnato a un «soggetto responsabile della manutenzione dei carri ferroviari» (Entity in charge of maintenance, ECM). L'ECM deve disporre inoltre della relativa certificazione.
- 10.2 Il cliente è tenuto ad accertarsi che i carri da egli forniti siano stati assegnati a un ECM e, su richiesta di SBB Cargo Int., è tenuto a fornire la relativa documentazione.
- 10.3 Se il cliente mette a disposizione un carro merci che non è stato assegnato ad alcun ECM, SBB Cargo Int. ha la facoltà di escludere il carro in questione dal trasporto e di fatturare al cliente i costi di questa operazione.

11. Prescrizione

A prescindere da norme legali imperative, tutti i diritti rivendicati nei confronti di SBB Cargo Int. si estinguono dopo un anno. Il termine di prescrizione decorre dal momento della consegna della merce trasportata oppure, in caso di perdita, danneggiamento o ritardo, a partire dal giorno in cui sarebbe dovuta avvenire la consegna.

12. Controversie, foro competente

- 12.1 Il rapporto contrattuale fra il cliente e SBB Cargo Int. sottostà al diritto svizzero o alle disposizioni legali internazionali vigenti in materia.
- 12.2 La competenza a dirimere qualsiasi vertenza relativa al rapporto contrattuale spetta esclusivamente al foro di Olten/Svizzera.

13. Clausola di trasferimento

Nel caso in cui SBB Cargo Int. trasmetta l'operazione in gran parte o completamente a una società affiliata – sia che le appartenga al cento per cento, sia che si tratti di un'impresa gestita in comune – il rapporto contrattuale sarà proseguito con la società corrispettiva, previo avviso al cliente.